

VALENZA ECONOMICO- AZIENDALE ED EFFICACIA GIURIDICA DEL GIUDIZIO DI REVISIONE LEGALE DEI CONTI

A distanza di anni dall'introduzione del DLgs. 27 gennaio 2010 n. 39, con il presente lavoro intendiamo interrogarci sulla portata e sull'efficacia giuridica del giudizio di revisione legale dei conti, al fine di comprenderne le finalità strutturali e definirne i connotati limiti nell'ambito del quadro di riferimento rappresentato dai principi di revisione internazionali applicabili (gli ISA Italia). È in grado la revisione legale dei conti di veicolare una risposta adeguata alle giuste aspettative dei suoi destinatari, ci potremmo chiedere? L'analisi di tali aspetti ci porterà ad interrogarsi sull'efficacia giuridica del giudizio di revisione nell'ambito della *governance* (è tale giudizio vincolante per i soci in sede di approvazione di bilancio?) e sulla sua prospettabile "spendibilità" in campo tributario (è utilizzabile il giudizio di revisione per contrastare le rettifiche analitiche dell'Amministrazione finanziaria in sede di accertamento tributario?). A tali aspetti in questo lavoro cercheremo di dare una risposta.



/ Marco MAINARDI *

/ Fabrizio ROSSI **

/ Gianni TOGNONI ***

LA PORTATA ECONOMICO- AZIENDALE DEL GIUDIZIO DI REVISIONE LEGALE

A distanza di anni dall'introduzione del DLgs. 27.1.2010 n. 39, è bene tornare a interrogarsi

sulla portata nonché sull'efficacia giuridica – civilistica e fiscale – del giudizio di revisione legale dei conti¹ al fine di definire i limiti e le giuste aspettative riposte in tale attestazione², formulata notoriamente in termini di *reasonable assurance*, dai vari destinatari del

* Professore associato di Economia Aziendale nell'Università degli Studi di Firenze

** Ricercatore di Economia Aziendale nell'Università della Tuscia di Viterbo

*** Avvocato

1 È bene subito segnalare che i principi di revisione internazionali – e per quanto qui rileva gli ISA Italia – fanno ricorso all'espressione "revisione contabile", a differenza del DLgs. 39/2010 che, invece, riferendosi alla revisione contabile obbligatoria per legge, impiega il termine "revisione legale" per identificare e fornire la disciplina generale di tale istituto. Nel prosieguo, in aderenza al linguaggio impiegato dai principi di revisione internazionali, utilizzeremo anche l'espressione "revisione contabile", sebbene con tale termine si intenda far riferimento alla revisione legale. Sull'ampiezza dell'attività di revisione legale vedi: Assonime "Il quadro comunitario e nazionale in tema di revisione legale", circ. 28/2016, p. 8 ss.

2 Più diffusamente, con riguardo alle problematiche inerenti alle motivazioni sottostanti al *gap* informativo, si veda: Bauer R. "L'expectation gap e il ruolo del controllo legale dei conti", *"Il controllo legale dei conti"*, 1, 1997, p. 51 ss. Più in generale su tale tematica, si veda: Commissione Europea "Il ruolo, la posizione e la responsabilità del revisore legale dei conti nell'Unione Europea", Libro verde, 1996.

bilancio³. In questa prospettiva, la revisione contabile è da intendersi come quel servizio di verifica contabile – o se più piace, servizio di *assurance*⁴ – condotto sulla base di prestabiliti principi di revisione, rivolto al rilascio di un giudizio di attendibilità (correttezza⁵) del bilancio d'esercizio (o consolidato) nel suo complesso, in conformità al quadro normativo sull'informativa finanziaria applicabile⁶. Del resto, i destinatari della relazione di revisione (documento quest'ultimo che peraltro viene veicolato unitamente al bilancio revisionato in un unico "pacchetto"), per necessità logica, non possono che coincidere con gli stessi destinatari del bilancio e cioè con coloro che hanno un interesse ad avere una informativa finanziaria attendibile sulla base della quale prendere (si suppone) razionalmente le proprie decisioni economiche. La revisione contabile, infatti, risponde all'esigenza sempre più avvertita di disporre di bilanci attendibili nell'interesse dei soci – i primi destinatari della relazione di revisione⁷ –, dei

finanziatori e degli altri creditori e del mercato in generale.

Nel dare una risposta a tale interrogativo – sulla portata e l'efficacia della revisione contabile – ci atterremo ai principi di revisione internazionali e per quanto qui rileva ai c.d. ISA Italia che ne rappresentano la traduzione in italiano, seppur con opportuni adattamenti per tenere conto della legislazione vigente. Come si evince dal principio di revisione internazionale ISA Italia n. 200, la revisione contabile è pianificata e condotta dal revisore esclusivamente con l'obiettivo di esprimere il giudizio professionale sul bilancio – d'esercizio o consolidato – nel suo complesso, considerando quindi il bilancio nella sua globalità⁸. L'oggetto della revisione contabile (il *subject matter* del giudizio di revisione), ai sensi dell'art. 14 del DLgs. 39/2010, è rappresentato dal bilancio d'esercizio e dal bilancio consolidato⁹, ove redatto¹⁰. In relazione allo svolgimento di tale compito al revisore contabile è richiesto di:

-
- 3 Sul concetto di destinatari primari dell'informativa di bilancio, cfr. OIC 11 "Finalità e postulati di bilancio", 2018, § 8. In particolare, ricordiamo che i destinatari primari dell'informazione del bilancio sono identificati in "coloro che forniscono risorse finanziarie all'impresa: gli investitori, i finanziatori e gli altri creditori".
 - 4 Il quadro concettuale di riferimento dell'IFAC suddivide gli incarichi di *assurance* in due categorie che rispondono a due ben distinti livelli di robustezza e estensione delle procedure di revisione da svolgere:– un *reasonable assurance engagement* (tipicamente la revisione contabile completa, in inglese *full audit* o semplicemente *audit*) a cui corrisponde un rischio di revisione accettabilmente basso e pertanto destinato a veicolare ai suoi destinatari un grado di attendibilità ragionevole; – un *limited assurance engagement* (tipicamente la revisione contabile limitata, in inglese, *review*) a cui corrisponde un rischio di revisione accettabile nelle circostanze e pertanto destinato a comunicare un grado di attendibilità limitato (cfr. IFAC "Quadro sistematico internazionale per gli incarichi di *assurance*", 2016, § 10). Si osservi che mentre nell'*audit* il revisore è chiamato ad esprimere un giudizio (c.d. *opinion*) in forma positiva, nella revisione contabile limitata è chiamato ad esprimere una conclusione che prende la forma tecnica della *negative assurance*. Sul tema, per considerazioni di carattere storico-evolutive, ci permettiamo di rinviare a Mainardi M. "I servizi di *assurance* e le relazioni emesse dalla società di revisione", Padova, 2004, p. 3.
 - 5 Affermava Coda, seppur con un linguaggio tradizionale, nel lontano 1968: "*Certificare un bilancio significa, in tesi generale, attestare se esso è redatto correttamente o meno, avuto riguardo a prestabiliti principi di valutazione e di classificazione dei valori*" (Coda V. "In tema di principi contabili generalmente accettati", *Riv. dott. comm.*, 1968, p. 431).
 - 6 Le regole che disciplinano in Italia la redazione del bilancio sono rappresentate da due grandi quadri normativi sull'informativa finanziaria, entrambi basati sul concetto di *rappresentazione veritiera e corretta*. Da un lato, abbiamo le norme del codice civile che disciplinano i criteri di redazione del bilancio (art. 2423 ss. c.c.) integrate e interpretate dai principi contabili nazionali emessi dall'OIC; dall'altro abbiamo, ove applicabili, secondo quanto previsto dal DLgs. 38/2005, i principi contabili internazionali (IFRS) adottati dall'Unione Europea con apposito regolamento comunitario e, pertanto, vere e proprie norme giuridiche.
 - 7 La relazione di revisione è indirizzata agli azionisti (soci) della società revisionata in quanto è l'assemblea degli azionisti (soci) che, ai sensi dell'art. 13 del DLgs. 39/2010, attribuisce l'incarico di revisione legale.
 - 8 Cfr. ISA Italia n. 200 "Obiettivi generali del revisore indipendente e svolgimento della revisione contabile in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia)", § 11.
 - 9 Per economia narrativa d'ora in avanti impiegheremo il termine "*bilancio*" volendo, salvo diversa specifica indicazione, fare riferimento congiuntamente a tali documenti.
 - 10 Non rientrano, pertanto, nel perimetro del nostro esame i giudizi di coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio e sulla sua conformità alle norme di legge di cui all'art. 14 co. 2 lett. e) del DLgs. 39/2010, che costituiscono un compito aggiuntivo rispetto alla revisione contabile in senso proprio. Ciò, infatti, ha richiesto nel tempo l'elaborazione di un apposito principio di revisione nazionale – il SA 720B "Le responsabilità del soggetto incaricato della revisione legale relativamente alla relazione sulla gestione e ad alcune specifiche informazioni contenute nella relazione sul governo societario e gli assetti proprietari". Tale attività aggiuntiva, sebbene rientrante nell'attività di revisione legale dei conti, non è prevista dai principi di revisione internazionali.



- a. acquisire una **ragionevole sicurezza** sul fatto che il bilancio **nel suo complesso** sia **privo di errori significativi**. La correttezza del bilancio qui va intesa, in via di prima approssimazione, come assenza di errori significativi¹¹ (intenzionali o meno) e non semplicemente, si noti bene, come assenza di errori, nel bilancio oggetto di verifica, come a prima vista si potrebbe essere indotti ingenuamente¹² a pensare¹³;
- b. emettere una **relazione (report)** sul bilancio attraverso la quale veicolare il proprio giudizio professionale (c.d. *opinion*).

A questo punto ci potremmo interrogare sul significato da attribuire all'espressione ricorrente nei principi di revisione internazionali **"nel suo complesso"**, qualificazione questa più volte impiegata in relazione all'oggetto del giudizio di revisione.

Questo concetto lo si comprende bene analizzando un suo corollario. La revisione contabile, pianificata e condotta ai fini dell'espressione di un giudizio professionale sul bilancio nel suo complesso, non consente – né è pensata per consentire, si noti bene – al revisore contabile di esprimere giudizi professionali parziali autonomi (non consente cioè la predisposizione di attestazioni separate su specifici componenti o aspetti del bilancio¹⁴), quali ad esempio quelli sui singoli conti, voci, elementi o componenti di bilancio che dir si voglia o, nell'assetto giuridico vigente, sul sistema dei controlli interni. In altri termini, al revisore che attesti la correttezza del bilancio nel suo insieme, attra-

verso l'espressione di un giudizio di revisione positivo (senza rilievi), non è consentito, con riferimento allo stesso bilancio, sulla base della sola revisione contabile svolta, attestare altresì in modo separato la correttezza delle singole componenti di bilancio isolatamente considerate, ossia a prescindere dal contesto del *sistema dei valori*¹⁵ in cui esse sono collocate.

Verrebbe da dire che al revisore contabile non è consentito ricorrere ad un'operazione logica che implicherebbe una valutazione decontestualizzata delle singole componenti di bilancio, poiché ogni valore del sistema-bilancio è corretto in relazione allo specifico sistema di relazioni di valori in cui esso è inserito. Basti pensare alla relazione – anche in termini di impatto quantitativo – che lega il singolo componente di bilancio, patrimoniale o reddituale, con le tradizionali grandezze di sintesi del bilancio: patrimonio netto e reddito d'esercizio.

Il giudizio di revisione è quindi sulla correttezza del sistema dei valori e non sul singolo elemento del sistema. Del resto, la verifica delle singole componenti di bilancio, con procedure di conformità e di validità, non è finalizzata all'espressione del giudizio sulle singole componenti del bilancio ma, lo ripetiamo, è strumentalmente indirizzata all'espressione del giudizio di revisione sul bilancio nel suo insieme. In altri termini, tale verifica non è fine a se stessa.

È quindi – è bene notare – la relazione del singolo valore, in termini di impatto o raffronto, non solo quantitativo, con le stesse

11 Sul concetto di significatività vedi: Bozza E., D'Angelo P. "Calcolare la significatività in contesti mutevoli e incerti: casi pratici per sindaci-revisori", in *questa Rivista*, 9, 2022; Acunzo G., Abate E., Scettri S. "Sui recenti sviluppi circa il concetto di «materialità» negli IFRS", *ivi*, 11, 2019.

12 Osserva Bauer R. "La revisione legale", Rimini, 2018, p. 171: "La revisione proprio perché basata su un concetto di significatività non potrà mai dare l'assicurazione che il bilancio sia totalmente privo di errori, come erroneamente alcuni ritengono".

13 Non si dimentichi che al revisore contabile è richiesto, ai sensi dell'ISA Italia n. 570 "Continuità aziendale", § 6 "di acquisire elementi probativi sufficienti ed appropriati sull'utilizzo appropriato da parte della direzione del presupposto della continuità aziendale nella redazione del bilancio e giungere ad una conclusione a tale riguardo".

14 La stessa relazione di revisione nel modello previsto per gli EIP, in relazione agli aspetti chiave della revisione, così come definiti dal principio di revisione internazionale ISA Italia n. 701, ha l'accortezza di precisare che tali aspetti, affrontati dal revisore nell'ambito della revisione contabile di bilancio e nella formazione del giudizio sul bilancio nel suo complesso, non costituiscono oggetto di giudizio separato. Così come non risultano oggetto di giudizio separato gli eventuali richiami di informativa presenti nella relazione di revisione nelle ipotesi disciplinate dall'ISA Italia n. 706.

15 Sul bilancio d'esercizio come "sistema di valori", cfr. Ferrero G. "La valutazione del capitale di bilancio" (ed. aggiornata a cura di Bocchino U.), Milano, 1994, p. 24 ss.

grandezze di sintesi del bilancio (tradizionalmente patrimonio netto e reddito d'esercizio) che definisce, in ultima analisi, anche la correttezza – non assoluta ma relativa – delle singole componenti del bilancio rispetto al tutto di cui esse fanno parte.

In definitiva, per quanto sin qui detto, il giudizio di revisione **non rappresenta la risultante della sommatoria di giudizi parziali autonomi** e pertanto, quale giudizio di sintesi, non è in tesi strutturalmente pensato per essere scomposto in giudizi analitici separati, da veicolare in via autonoma e decontestualizzata, rispetto al proprio alveo di riferimento: il bilancio.

IL GIUDIZIO DI REVISIONE COME GIUDIZIO DI CONFORMITÀ AL QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

Se è vero, come abbiamo già avuto modo di constatare, che il giudizio di revisione si presenta come un giudizio sul bilancio nel suo complesso, è parimenti vero che, da una diversa angolazione di studio, esso si presenta anche come un giudizio di conformità – sebbene non di mera conformità – al quadro normativo sull'informazione finanziaria applicabile nel contesto specifico. Vediamone il significato.

Il giudizio di revisione viene espresso con riferimento al c.d. quadro normativo sull'informazione finanziaria applicabile, che, a seconda dei casi, sarà rappresentato dalla normativa civilistica sul bilancio applicabile, interpretata e integrata dai principi contabili nazionali emessi dall'OIC oppure dai principi contabili internazionali (IFRS). In entrambi i casi, si noti bene, siamo di fronte a quadri

normativi basati sulla c.d. rappresentazione veritiera e corretta¹⁶.

Sotto questo profilo il giudizio di revisione si presenta come un giudizio di conformità ai – si passi l'intuitiva espressione di tradizionale memoria, già oggetto in passato di fiumi di inchiostro – *corretti principi contabili*, espressione qui intesa più propriamente nel senso di *principi contabili di riferimento*.

Detto ciò, ci proponiamo di scomporre, in astratto, l'espressione "**giudizio di conformità ai principi contabili di riferimento**", a prescindere dal quadro di riferimento specifico sull'informazione finanziaria applicabile. La conformità ai principi contabili di riferimento abbraccia tre grandi direttrici:

1. **l'appropriatezza dei principi contabili adottati** nel bilancio oggetto di revisione.

In altri termini le scelte degli amministratori in tema di principi contabili riguardano non solo le modalità di rappresentazione dei valori in bilancio ma anche i criteri di valutazione adottati. Per comprendere appieno la portata di tale affermazione non si dimentichi che i principi contabili regolano il processo formativo di bilancio (se più piace, il processo di *financial reporting*, come si usa dire oggi) nei suoi tre grandi momenti: la contabilizzazione dei fatti di gestione, la loro valutazione e per finire poi con la loro presentazione in bilancio;

2. **la corretta applicazione dei principi contabili adottati** in bilancio, atteso che l'errore potrebbe investire non tanto la scelta del principio contabile adottato, quanto piuttosto la sua concreta applicazione operativa;

3. **l'adeguatezza o appropriatezza dell'informazione** fornita in bilancio (c.d. *disclosure*).

In definitiva, attestare la conformità del bilancio rispetto ai principi contabili di riferimento applicabili significa implicitamente

¹⁶ Cfr. ISA Italia n. 200, § 13. Come è noto, il nostro ordinamento giuridico contiene, all'art. 2423 co. 4 c.c., la c.d. deroga obbligatoria per casi eccezionali. Analoga deroga è prevista, nell'ambito IFRS, dall'art. 5 del DLgs. 38/2005. Sul rapporto di equivalenza sostanziale tra deroga obbligatoria "*per casi eccezionali*" prevista dall'art. 5 del DLgs. 38/2005 e la disposizione analoga contenuta nei principi contabili internazionali, ove peraltro si parla di "*circostanze estremamente rare*"; cfr. Scognamiglio G. "La ricezione dei principi contabili internazionali IAS/IFRS ed il sistema delle fonti del diritto contabile", in "IAS/IFRS - La modernizzazione del diritto contabile in Italia", Quaderni di Giurisprudenza commerciale, n. 308, Milano, 2007, p. 66.



attestare, con quel livello di conforto che il termine ragionevole sicurezza (*reasonable assurance*) evoca, l'assenza dal bilancio di errori significativi sotto gli aspetti in precedenza indicati (la scelta corretta del principio contabile¹⁷, l'applicazione corretta del principio contabile scelto, l'appropriatezza dell'informativa di bilancio).

Il che significa che tale giudizio di correttezza sul bilancio nel suo complesso (e non in via analitica sulle singole componenti, lo ripetiamo) abbraccia anche gli specifici comportamenti in materia di modalità di contabilizzazione dei fatti di gestione, scelta dei criteri di valutazione utilizzati in sede di bilancio e di corretta esposizione e di informativa in bilancio.

In ogni caso, il giudizio di revisione **non è un giudizio di mera conformità** in quanto, ai sensi dell'art. 14 comma 2 lett. c) del DLgs. 39/2010, la relazione di revisione comprende *"un giudizio sul bilancio che indica chiaramente se questo è conforme alle norme che ne disciplinano la redazione e se rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico dell'esercizio"*¹⁸.

Il che significa che anche il revisore dovrà interrogarsi sulla sussistenza nel caso concreto dei presupposti legittimanti la deroga (c.d. deroga per *casi eccezionali*) al quadro normativo di riferimento o sulla necessità di fornire informazioni aggiuntive non previste dalla normativa applicabile per raggiunge-

re le finalità proprie del bilancio. Elementi questi che caratterizzano in modo distintivo i quadri normativi sull'informazione finanziaria basati sulla rappresentazione veritiera e corretta¹⁹.

IL GIUDIZIO DI REVISIONE E I SUOI LIMITI FISIOLGICI

Adottando un approccio questa volta per esclusione (ed essendo chiaro che il revisore verifica il bilancio e non la società né i suoi amministratori²⁰), vediamo cosa la revisione contabile non può strutturalmente offrire al suo lettore. Ebbene il giudizio di revisione contabile:

- a. **non ha natura di certificazione** e cioè di attestazione assoluta incontrovertibile; fatto questo da tempo consolidato, tanto che lo stesso legislatore nel lontano 1998, con la c.d. riforma Draghi²¹, ebbe ad espungere dall'originario testo normativo del TUF l'espressione tradizionale *certificazione*, col tempo dimostratasi inappropriata avendo indotto i destinatari del bilancio a ritenere ingenuamente che si fosse di fronte ad una sorte di attestato notarile;
- b. **non è, nell'assetto giuridico vigente, un giudizio sullo stato di salute** della società revisionata²². Il bilancio assistito da un giudizio di revisione positivo è semplicemente un bilancio più

17 Il revisore verifica la corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili mediante lo svolgimento delle ordinarie procedure di revisione finalizzate all'espressione del giudizio di revisione come previste dagli ISA Italia. Cfr. Principio di revisione SA Italia n. 250B "Le verifiche della regolare tenuta della contabilità sociale", § 4, 2022.

18 A ben vedere, ciò deriva dal fatto che gli stessi quadri normativi sull'informativa finanziaria applicabili, come abbiamo avuto modo di osservare in precedenza, sono quadri normativi basati sulla c.d. rappresentazione veritiera e corretta. Se la fase di predisposizione del bilancio resta saldamente ancorata al concetto di rappresentazione veritiera e corretta, cosa su cui non dubitiamo, per necessità logica, anche la fase successiva del controllo del bilancio sarà, in modo ferreo, avvinta a tale concetto.

19 Come è noto, l'espressione *"quadro normativo basato sulla rappresentazione veritiera e corretta"* è utilizzata quando viene fatto riferimento ad un quadro di regole sull'informazione finanziaria che richieda la conformità alle specifiche disposizioni del quadro normativo stesso e, inoltre, riconosca che per fornire una rappresentazione corretta e veritiera della realtà aziendale nel bilancio: a) può essere necessario fornire informazioni ulteriori rispetto a quelle specificatamente previste dalla normativa; b) occorre derogare alle specifiche disposizioni normative in presenza di casi eccezionali (come si direbbe nel contesto italiano).

20 In tal senso, cfr. Bauer R. "La revisione legale" cit., p. 171.

21 Cfr. Valenise P., in "Il testo unico della intermediazione finanziaria", a cura di Rabitti Bedogni C., Milano, 1998, p. 837.

22 Osserva CONSOB, Consultazione della Commissione Europea sul Libro Verde *"La politica in materia di revisione contabile: gli insegnamenti della crisi"*, Audizione del 25.1.2011, p. 3: *"In base ai principi di revisione il revisore deve in effetti valutare la continuità aziendale della società il cui bilancio è sottoposto a revisione, ma tale valutazione non può considerarsi equivalente a quella relativa allo «stato di salute» di una società, inteso in senso lato, potendone eventualmente rappresentare solo una parte"*.

- trasparente o semplicemente assistito da una sorta di presunzione – come ipotesi altamente probabile, verrebbe da dire – di attendibilità rafforzata. Si direbbe, tutto qui? In verità, verrebbe da dire, non è poca cosa. Non è quindi appropriato identificare il concetto di bilancio revisionato, o certificato come si sarebbe detto un tempo, con quello di azienda sana. Anche un bilancio che presenta una perdita d'esercizio può essere confortato da un giudizio positivo senza rilievi, a condizione che fornisca in maniera attendibile la rappresentazione veritiera e corretta della situazione aziendale oggetto di presentazione²³. Così come, lo stesso bilancio di un'azienda in liquidazione può essere accompagnato da un giudizio di revisione positivo senza rilievi a condizione che la sua redazione sia avvenuta sulla base dei principi contabili applicabili ai bilanci di liquidazione²⁴;
- c. **non è una garanzia di funzionamento dell'azienda revisionata**, sebbene sia richiesto al revisore di acquisire sufficienti e appropriati elementi probativi sull'adeguatezza del presupposto della continuità aziendale (ISA Italia n. 570, par. 9). Il giudizio di revisione non assicura, infatti, il futuro funzionamento dell'impresa, come ben chiariscono i principi di revisione di riferimento (ISA Italia n. 200, par. A1; ISA Italia n. 570, par. 7);
- d. **non è un giudizio sull'efficacia ed efficienza della gestione**. Il giudizio di revisione pertanto non rassicura – nel senso che non fornisce ragionevole conforto – sul fatto che la società sia stata amministrata dagli amministratori in modo efficiente ed efficace (ISA Italia n. 200, par. A1);
- e. **non è, nell'assetto normativo vigente, un giudizio di affidabilità del sistema di controllo interno** adottato dalla società revisionata²⁵. Sappiamo infatti che nel contesto italiano l'analisi del sistema dei controlli interni ad opera del revisore non è rivolta all'espressione in via autonoma di un apposito giudizio di affidabilità del sistema dei controlli interni, ma serve semplicemente al revisore, come strumento tecnico per definire il rischio di revisione, la natura, l'ampiezza e la tempistica delle procedure di revisione di sostanza da svolgere sui saldi di bilancio. In definitiva, tale analisi è strumentalmente finalizzata alla scelta appropriata delle c.d. procedure di revisione conseguenti²⁶;
- f. **non fornisce, infine, alcun livello di conforto sul fatto che la società raggiunga i propri obiettivi strategici**.

In conclusione, il bilancio sottoposto a verifica per mezzo di una revisione contabile, potremmo dire che, nel tempo, ha assunto il significato di un bilancio assistito da un parere tecnico di qualità sull'attendibilità com-

23 Nel lontano 2004 Assirevi "L'Istituto della revisione contabile, Libro bianco", 1994, Fidenza, 1994, p. 44-45, già osservava: "La tendenza del pubblico è verso l'identificazione del bilancio certificato con quello di un'azienda sana: si tratta di un errato convincimento in quanto il bilancio certificato è semplicemente un bilancio trasparente: sarà solo in seguito ad un'analisi patrimoniale, finanziaria e reddituale che l'analista finanziario, e non il revisore, sarà in condizione di esprimere un giudizio sullo stato di salute dell'azienda. In parte tale convincimento è determinato dall'infelice scelta del termine «certificazione» e dall'errato significato attribuito a tale termine: la relazione di certificazione non dà certezze sull'economicità della gestione aziendale, ma rappresenta l'espressione di un giudizio professionale sull'attendibilità con cui il bilancio presenta la situazione patrimoniale-finanziaria ed il risultato economico secondo prestabiliti principi contabili. Ciò determina che anche un bilancio che presenta un risultato economico negativo può essere certificato, se espone in maniera attendibile la situazione aziendale".

24 Al riguardo si veda Documento di ricerca Assirevi settembre 2022 n. 249 "La relazione di revisione. Linee guida per casi particolari".

25 Questione questa già in passato riconosciuta dalla stessa giurisprudenza di merito, la quale ha riconosciuto che l'oggetto dell'incarico della revisione contabile non è rappresentato dal sistema di controllo interno della società revisionata e che pertanto al revisore non compete una valutazione autonoma dell'adeguatezza dell'intero sistema di controllo interno. In tal senso, Trib. Milano 25.7.2008 n. 9892, in *Sistema Integrato Eutekne*.

26 Lo stesso modello di relazione di revisione, previsto dagli ISA Italia n. 700, nel § "Responsabilità della società di revisione per la revisione contabile del bilancio", precisa che la comprensione del controllo interno rilevante ai fini della revisione contabile ha lo scopo di definire le procedure di revisione appropriate nelle circostanze e non di esprimere un giudizio sull'efficacia del controllo interno della società.



plexiva dello stesso²⁷. Un **bilancio ad attendibilità rafforzata**, si passi l'espressione.

Parere (non a caso nel mondo anglosassone si parla di *opinion*) appunto basato sulla *ragionevole sicurezza* di assenza dal documento in oggetto di *errori significativi*²⁸, qualunque sia la loro causa – intenzionale o non – rilasciato da un soggetto professionalmente qualificato a ciò istituzionalmente dedicato: l'incaricato della revisione legale dei conti nella figura del revisore legale o della società di revisione (c.d. *gatekeeper*).

In definitiva, si deve ritenere che nel caso di bilancio revisionato (senza rilievi) il lettore della relazione di revisione possa fondatamente nutrire una ragionevole e legittima aspettativa di essere di fronte ad un bilancio ad attendibilità rafforzata.

L'EFFICACIA DEL GIUDIZIO DI REVISIONE NEI CONFRONTI DEI TERZI CHE UTILIZZANO IL BILANCIO

Proprio quest'ultima considerazione, per cui la relazione di revisione conferisca al bilancio una attendibilità rafforzata, impone di domandarsi, più in generale, quale sia **l'efficacia dell'accertamento contenuto nel lavoro del revisore**, per tutti coloro che si trovino, a vario titolo, ad utilizzare il bilancio stesso. Ora, il tentativo di dare una risposta a tale quesito non può che partire dalla evidente considerazione che i contenuti e la portata del giudizio di revisione si modellano proprio in ragione della funzione a cui il revisore è preposto

e ne delimitano altresì il ruolo, così come l'efficacia della relativa valutazione tecnica.

Dunque, l'indagine circa la portata e l'efficacia del giudizio di revisione è strettamente correlata alla natura e alle attribuzioni che l'ordinamento riconosce al revisore stesso, nonché alla funzione che egli, in base alla legge e al contratto stipulato con la società revisionata, è chiamato ad adempiere.

Una indagine volta a capire quale possa dirsi l'efficacia della relazione di revisione per gli altri protagonisti della vita della società revisionata, non può che prendere le mosse dalla funzione della revisione legale e dal suo oggetto. In altri termini, il tema della delimitazione dell'efficacia del lavoro del revisore va affrontato tenendo ben presente due concomitanti aspetti che ne delineano il perimetro:

- la funzione che il revisore è chiamato ad assolvere nel contesto della rappresentazione contabile dei fatti rilevanti per la gestione dell'impresa e destinati a confluire in bilancio;
 - l'oggetto della sua rappresentazione, che si sostanzia principalmente nella redazione della relazione di revisione attraverso la quale viene veicolato il giudizio di revisione.
- Sotto il profilo funzionale, è pacifico che la finalità della revisione legale sia quella *"di accrescere il livello di fiducia degli utilizzatori del bilancio, poiché il giudizio espresso dal revisore riguarda il fatto se il bilancio sia presentato correttamente, in tutti gli aspetti significativi, ovvero fornisca una rappresentazione veritiera e corretta in conformità al quadro normativo di riferimento"*²⁹.

Dunque, la funzione del revisore è contraddistinta da una duplice valenza.

27 La giurisprudenza di legittimità tende ad attribuire al giudizio di revisione il valore di una *"pronuncia qualificata sulla verità della contabilità e del bilancio"*. Così: Cass. 12.3.2009 n. 5926 e Cass. 26.6.2015 n. 13252, in *Sistema Integrato Eutekne*.

28 Principio questo riconosciuto dalla stessa giurisprudenza. Afferma il Trib. Melfi 13.5.2011 n. 210: *"Nell'espletamento dell'attività di revisore contabile, poi, dunque, l'obiettivo della revisione non è quello di garantire che il bilancio sottoposto a esame sia del tutto esente da ogni possibile errore o imperfezione, ma di poter esprimere un giudizio circa la circostanza se il bilancio nel suo complesso sia redatto, in tutti gli aspetti significativi, in conformità alle disposizioni che ne disciplinano i criteri di redazione, così da permettere al lettore di formarsi una ragionevole rappresentazione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società, essendo la revisione contabile finalizzata a individuare esclusivamente i così detti «errori significativi», intendendosi, sempre secondo la dottrina su richiamata, con tale espressione quella mancanza di informativa o quella imprecisa rappresentazione che potrebbe modificare in modo rilevante i valori delle poste di bilancio"*.

29 Cfr. ISA Italia n. 200, § 3.

Oltre al servizio di *assurance* – beninteso di *reasonable assurance* – a favore dell'impresa che è sottoposta alla revisione legale (od obbligatoria)³⁰, quella che più connota il ruolo del revisore legale è la **funzione informativa a favore dei terzi**, in forza della quale è assicurata l'affidabilità delle informazioni contenute nei bilanci e dirette al pubblico, sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria della società³¹.

Tale ulteriore funzione è diretta: da un lato ad assicurare la conoscibilità, in capo ai terzi, delle effettive modalità di gestione contabile, e quindi, in ultima analisi, della stabilità e dell'affidabilità, della società soggetta a revisione; dall'altro lato a tutelare l'ordinato svolgimento della concorrenza e del mercato³², con l'effetto che ogni persona interessata può ricavare dalla relazione del revisore le informazioni di cui abbisogna e può esserne influenzata sulle scelte che farà per l'investimento dei propri risparmi³³.

Sotto il profilo del suo oggettivo contenuto, è precipuo compito del revisore legale, ai sensi dell'art. 14 del DLgs. 39/2010, svolgere una specifica attività di verifica circa la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili.

A più riprese, ed in maniera costante, la giurisprudenza ha avuto modo di chiarire che dalla stessa funzione pubblicistica affidata dal legislatore al revisore legale, compendiata anche dalla stringente disciplina di requisiti e di controlli, trova origine un legittimo affida-

mento dei terzi sull'attendibilità del prodotto dell'attività dello stesso revisore legale³⁴.

In altri termini, quindi, la "pubblica funzione" esercitata dal revisore legale, inevitabilmente ridonda sulla **efficacia legale** da attribuire all'accertamento che egli svolge durante l'adempimento dei propri doveri, tra cui principalmente quelli indicati nell'art. 14 del DLgs. 39/2010.

È infatti proprio lo statuto giuridico del revisore legale, imperniato su una funzione di rilevanza pubblicistica, compendiato da specifici doveri di legge sotto pena di responsabilità (civile, penale e amministrativa) ed esercitato sulla base dei principi di revisione internazionali (ex art. 11 del DLgs. 39/2010), che determina l'efficacia dei fatti attestati nella revisione: essi hanno natura di prova legale e non possono essere disattesi dai terzi, inclusa l'Amministrazione finanziaria o il giudice, se non contrastati da prove di eguale portata³⁵.

Anche a motivo dei profili di controllo pubblicistico e della responsabilità giuridica del revisore che contraddistinguono il ruolo del revisore legale, **la relazione di revisione assume il valore di prova legale** che, sebbene non assurga a presunzione relativa della veridicità delle scritture contabili dell'impresa revisionata³⁶, attesta fatti la cui esistenza può essere smentita soltanto con una idonea prova contraria, la quale non può essere fornita attraverso meri indizi di non veridicità, ma unicamente con la produzione di documenti

30 Da sempre, agli effetti della funzione e della connessa responsabilità giuridica, la giurisprudenza, anche *ante* DLgs. 39/2010, ha equiparato la revisione contabile obbligatoria rispetto a quella facoltativa, assumendo che "tale disciplina non riguarda solo l'attività svolta con riguardo alle società per azioni quotate in borsa (oggetto principale della legge delega, per cui la legge impone l'intervento delle società di revisione), ma anche quella di revisione volontaria, su base contrattuale, come quella di cui è causa: nessuna contraria esclusione è rinvenibile nel testo legislativo, laddove contenuto dell'attività svolta è unico e unica è anche la ratio, ossia l'esigenza di garantire l'interesse pubblicistico alla affidabilità delle contrattazioni e del mercato mobiliare". Cfr. App. Milano 7.7.1998, *Le Società*, 1998, p. 1177.

31 Cass. 18.7.2002 n. 10403; Cass. 21.6.2019 n. 16780, in *Sistema Integrato Eutekne*.

32 Cass. n. 16780/2019 cit.

33 Cfr. Clarizia A. "L'attività di revisione e certificazione. Aspetti giuridici", Milano, 1978, p. 98.

34 App. Milano 7.7.1998 cit.; cui *adde* Trib. Milano 18.6.1992, *Giur. it.*, 10, 1, 1993, p. 11496; Cass. n. 10403/2022 cit.; Cass. n. 16780/2019 cit.

35 Cass. 18.5.2018 n. 12285, in *Sistema Integrato Eutekne*.

36 Cfr. Cass. n. 5926/2009 cit., che sul punto evidenzia come difetti una previsione legislativa espressa che conferisca tale efficacia probatoria.



che siano idonei a dimostrare che, nel giudizio di revisione, il revisore sia incorso in errore o abbia realizzato un inadempimento³⁷.

Quindi, secondo tali principi, nel nostro ordinamento:

- l'attestazione contenuta nella relazione di revisione assume valore di prova legale dei fatti attestati;
- tale efficacia di prova legale determina che i fatti attestati dal revisore legale, e dunque l'accertamento in essi contenuto, vincola i terzi circa i contenuti della rappresentazione contabile che risulta dalla relazione di revisione;
- per contestare detta valenza di prova legale, è necessaria una prova documentale che il revisore sia caduto in errore o abbia compiuto illecito rilevante, che determini una discrasia significativa, per usare un termine della prassi di revisione, rispetto alla corretta rappresentazione contabile dei fatti di gestione.

Tuttavia, va precisato che l'efficacia legale dei fatti attestati dal revisore legale va sempre necessariamente correlata all'oggetto – e all'ampiezza – del giudizio professionale che il revisore è chiamato a rendere in base alla legge.

Come opportunamente rilevato da autorevole dottrina, la legge non parla di bilancio vero, ma di **rappresentazione veritiera**³⁸ e l'impossibilità della revisione contabile di assicurare l'esattezza del bilancio consegue anche, e soprattutto, all'obiettiva impossibilità dei revisori di estendere le loro verifiche a tutti i fatti economicamente rilevanti e alla contabilizzazione e valutazione degli effetti di ciascuno di essi (venendo al contrario la revisione svolta

con largo impiego di tecniche campionarie, le quali non possono dare la garanzia assoluta della mancanza di errori o irregolarità, anche gravi, nei componenti patrimoniali o reddituali non inclusi nel campione)³⁹.

Tale importante puntualizzazione in merito ai confini del lavoro del revisore, impone una ulteriore considerazione.

Se il lavoro del revisore ha ad oggetto la rappresentazione corretta dei dati contabili riflessi in bilancio (attraverso l'adozione di un metodo campionario), la portata e l'efficacia dei fatti attestati attraverso la relazione di revisione, in cui detto lavoro principalmente si compendia, non può che intendersi strettamente correlata – e circoscritta – a tale specifica rappresentazione e, soprattutto, dalla metodologia utilizzata dal revisore legale.

Sono, in particolare, i principi di revisione che definiscono il metodo tipico di lavoro del revisore legale e, tra essi, è dal tenore testuale dell'ISA Italia n. 200 che si ricava anche la portata e l'efficacia dei fatti attestati nella relazione di revisione, con valore, come detto, di prova legale.

L'efficacia dell'accertamento che promana dal giudizio di revisione assume valenza di prova legale dei fatti attestati soltanto nei limiti e nel contesto del servizio di *assurance* che il revisore svolge nell'esercizio della propria funzione: rendere un giudizio in merito al fatto se il bilancio sia redatto, in tutti gli aspetti significativi, in conformità al quadro normativo sull'informazione finanziaria applicabile⁴⁰.

Questo, e soltanto questo, è l'oggetto dell'accertamento contenuto nel giudizio di revisione e l'efficacia di prova legale in esso contenuto: che, con ragionevole sicurezza,

37 Cass. 30.10.2019 n. 27793; Cass. 26.2.2010 n. 4737, in *Sistema Integrato Eutekne* (che afferma che "tra i documenti che sono in grado di esprimere tale forza di confutazione della relazione di revisione possono annoverarsi, senza che esauriscano la categoria: a) quelli che dimostrino il carattere omissivo del comportamento del revisore, b) quelli che, pur tributariamente rilevanti, non siano stati oggetto di valutazione da parte del revisore, perché non se ne prevedeva l'inserimento nelle procedure di revisione; c) quelli che sono stati occultati, perché idonei a provare comportamenti dolosi") e Cass. n. 5926/2009 cit.

38 Cfr. Colombo G.E. "Il bilancio di esercizio", in "Trattato delle società per azioni", diretto da Colombo G.E., Portale G.B., 7°, Torino, 1994, p. 52.

39 Buta M.G. "I revisori legali dei conti: funzioni e responsabilità", in "Trattato delle società" a cura di Donativi V., Torino, 2022, II, p. 2299, a sua volta richiamando un intervento di Colombo G.E., *sub art.* 156, in "Testo Unico della Finanza" Commentario, diretto da Campobasso G.F., II, Torino, 2002, p. 1297.

40 Cfr. ISA Italia n. 200, § 3.

il bilancio di esercizio senza errori significativi, sia redatto in conformità al quadro normativo sull'informazione finanziaria applicabile, ossia renda una rappresentazione contabile che sia accettabile in considerazione della natura dell'impresa e dell'obiettivo del bilancio, ovvero che sia richiesto da leggi o regolamenti.

Tuttavia, una volta evidenziato l'oggetto del giudizio di revisione contabile e l'efficacia legale dell'attestazione che esso produce, occorre verificare, anche in un'ottica di *governance* societaria, **quale ampiezza tale efficacia assuma**, soprattutto nei confronti dei principali destinatari del bilancio oggetto della relazione di revisione.

In proposito, la conclusione non può che essere coerente con lo statuto giuridico del revisore legale, nel senso che i fatti attestati per effetto dell'attività di revisione legale – e il giudizio professionale che ad essa è sotteso – vincolano i terzi con l'efficacia di prova legale, ma, di per sé, non sono in alcun modo suscettibili di determinare alcuna cogenza in ordine al comportamento e all'esercizio delle attribuzioni che dalla legge derivano in capo agli altri protagonisti della vita della impresa revisionata.

Le condotte degli altri soggetti che, a vario titolo, assumono diritti e – soprattutto – doveri, nei confronti della impresa soggetta a revisione legale, sono destinate ad operare su piani giuridici distinti e con finalità diverse rispetto alla impresa stessa, ossia con riferimento a doveri e responsabilità autonome e distinte, che sono estranee a quelle del revisore legale e, conseguentemente, non possono ritenersi vincolate ai fatti da quest'ultimo attestati, pur con efficacia di prova legale⁴¹.

Ciò, soprattutto con riferimento al documento di bilancio, su cui si concentra l'attività ti-

pica del revisore legale, legata alla redazione della relazione di revisione ed ai suoi effetti.

La responsabilità primaria per la redazione del bilancio, infatti, compete agli amministratori della società revisionata, sotto la vigilanza del Collegio sindacale; il bilancio è e resta un atto degli amministratori e non del revisore che è semplicemente chiamato ad esprimere la propria opinione professionale su un documento – il bilancio, appunto – da altri redatto (gli amministratori)⁴².

Il revisore, si badi bene, è invece chiamato ad esprimere un giudizio professionale, con vincolo di scegliere tra le ben note quattro tipologie di giudizio di revisione, in tempi successivi alla predisposizione del progetto di bilancio da parte dell'organo amministrativo. Il ruolo proprio del revisore è quello di fornire un ragionevole conforto sull'attendibilità del bilancio revisionato e non di supplire alle carenze informative degli amministratori fornendo informazioni aggiuntive, pur non essendo preclusa al revisore, durante il processo di revisione (ossia prima che il bilancio sia approvato dal consiglio di amministrazione), la formulazione delle c.d. osservazioni costruttive, contenenti proposte di correzione degli errori riscontrati.

Proprio muovendo da tale pacifica premessa, in più occasioni, la giurisprudenza ha avuto modo di chiarire che **la funzione del revisore legale non vincola né, ancor meno, sostituisce o attenua, qualsiasi attribuzione – e responsabilità – prevista dalla legge in capo agli organi della impresa revisionata, nonché, ovviamente, in capo alla società stessa, o ai terzi** che si trovano a negoziare con essa, tanto da stabilirne i seguenti, univoci corollari:

a. **L'attività del revisore non elide né vincola l'attività degli amministratori in ordine al bilancio: la tenuta della contabilità e la**

41 Siffatta conclusione non può in alcun modo dirsi smentita dal fatto che, in base all'art. 15 del DLgs. 39/2010, è vigente nel nostro ordinamento una ipotesi di responsabilità del revisore con gli organi sociali della società soggetta a revisione, in caso di colpa o dolo nello svolgimento del servizio di revisione, atteso che un conto è prevedere che il revisore risponda unitamente agli organi sociali dei propri illeciti, altro è dire che tali illeciti influiscano sull'operato degli organi sociali e né attenuino o aggravino la relativa responsabilità giuridica.

42 Per la paternità del bilancio in capo agli amministratori, con riferimento alla legislazione nazionale, sia sufficiente riferirsi all'art. 2423 c.c., nonché, in giurisprudenza, *ex multis*: Cass. 24.8.2018 n. 21106, in *Sistema Integrato Eutekne*.



formazione del bilancio restano infatti pur sempre attività proprie degli amministratori, i quali debbono provvedervi nel rispetto delle norme di legge e con la diligenza richiesta dalle funzioni esercitate, senza poter acriticamente confidare nell'operato dell'incaricato della revisione legale dei conti, sulla cui attività sono anzi tenuti a vigilare, anche quando gli adempimenti ad essa demandati trovino giustificazione nel possesso di particolari competenze tecniche o si riferiscono addirittura ad esercizi precedenti all'assunzione della carica da parte dello stesso amministratore⁴³;

- b. **nemmeno può dirsi che il giudizio di revisore incida sulle attività del Collegio sindacale**, in quanto al revisore legale è demandato un dovere di controllo della regolare tenuta delle scritture contabili e della corretta rilevazione dei fatti gestionali nelle scritture contabili e si tratta di una funzione diversa da quella, per certi versi più diversificata e ampia, esercitata dai sindaci, tenuti in generale alla vigilanza sulla corretta amministrazione della società, attività cui si affianca un dovere di controllo contabile che è necessariamente meno approfondito di quello di stretta competenza della società di revisione⁴⁴;
- c. peraltro, il servizio di *assurance* del revisore legale è svolto nei confronti della società non dei soci, dal che qualora la società

subisca un danno per effetto dell'illecito commesso dal revisore, ancorché tale danno possa incidere negativamente sui diritti attribuiti al socio dalla partecipazione sociale, nonché sulla consistenza di questa, sia con riferimento agli utili, sia con riferimento al valore della quota di liquidazione, **il diritto al risarcimento compete solo alla società e non già anche a ciascuno dei soci**, costituendo l'incidenza negativa sui diritti del socio nascenti dalla partecipazione sociale un **effetto indiretto** di detto pregiudizio e non conseguenza immediata e diretta dell'illecito⁴⁵;

- d. i fatti attestati nella relazione di revisione possono ritenersi **rilevanti per la sfera giuridica degli investitori**, legittimandoli alla relativa azione di responsabilità ex art. 15 del DLgs. 39/2010 contro il revisore legale per l'eventuale danno subito per effetto dell'investimento effettuato soltanto quando è provato che l'investitore si è determinato all'investimento **facendo esclusivo riferimento** sulla relativa rappresentazione contabile fornita dal revisore, di cui è stata poi accertata la negligenza o l'illecito⁴⁶.

L'autonomia giuridica del revisore legale rispetto agli altri protagonisti della vita societaria segna, in altri termini, l'efficacia e la portata vincolante che il suo giudizio professionale ha sulle condotte di questi ultimi⁴⁷.

Dalla disamina dei suddetti assunti giurispru-

43 Cfr. Cass. 7.5.2015 n. 9193, in *Sistema Integrato Eutekne*, secondo cui l'amministratore della società che, succedendo ad altri nella gestione di una società affetta da gravi irregolarità, ometta d'informarne l'assemblea dei soci e di adottare i provvedimenti necessari per il ripristino di una corretta amministrazione, è responsabile non già dell'attività dei precedenti amministratori, ma della propria colpevole omissione, non valendo ad escludere la stessa la circostanza che i bilanci redatti dai precedenti amministratori avessero riportato il giudizio positivo della società di revisione.

44 Cfr. Trib. Milano 4.11.2008, in *Sistema Integrato Eutekne*, secondo cui "lo scopo della certificazione dei bilanci è quello di elargire al mercato e ai suoi fruitori, oltre agli azionisti di minoranza, un arricchimento informativo mediante un giudizio professionale espresso con principi standardizzati, e non di aiutare i sindaci e gli amministratori a far di conto". Al riguardo, circa il controllo a cui è tenuto il Collegio sindacale in materia di bilancio cfr. CNDCEC "Norme di Comportamento del collegio sindacale di società non quotate", 2021, norme 3.8 e 7.1.

45 Cass. SS.UU. 24.12.2009 n. 27346, in *Sistema Integrato Eutekne*.

46 Trib. Milano 7.10.2021, in *Sistema Integrato Eutekne*.

47 Suggestivo è il passaggio contenuto nella sentenza di Trib. Milano 9.10.2012 n. 10896, in *Sistema Integrato Eutekne*, secondo cui "il revisore non è né l'amministratore titolare del potere gestorio, né il destinatario dell'obbligo di gestire la società in stato di scioglimento esclusivamente secondo criteri conservativi, né il socio che ha il potere di determinare la messa in liquidazione della società, né un soggetto legittimato a presentare denunce ex art. 2409 c.c., né soggetto che abbia il potere di innescare una procedura concorsuale, sicché la sua relazione ha effetto intanto in quanto sia recepita da soggetti diversi che, preso atto del suo contenuto, adottino i comportamenti conseguenti".

denziali si ricava, dunque, che **l'efficacia dei fatti attestati attraverso il giudizio professionale del revisore**, condotto in applicazione dei principi contabili di riferimento:

- **non vincola** l'operato degli altri organi sociali, in particolare di **amministratori e Collegio sindacale**, i quali sono obbligati ad agire liberamente in base alle proprie funzioni e nel rispetto dei propri autonomi doveri, utilizzando il giudizio del revisore soltanto come autonoma fonte di rappresentazione e giudizio tecnico-professionale, non già come scriminante del loro agire⁴⁸;
- **tantomeno vincola l'assemblea dei soci** della società soggetta a revisione, la quale in sede di approvazione del bilancio è chiamata a deliberare l'approvazione del progetto di bilancio a prescindere dalla correttezza o meno della relazione di revisione e, peraltro, secondo espressa ipotesi di legge, a pena di autonoma responsabilità per i danni che ne dovessero derivare a terzi (cfr. artt. 2476 ultimo comma e 2497 c.c.), dunque con una responsabilità giuridica che deriva, evidentemente, da una autonoma valutazione e cognizione⁴⁹;
- invero di per sé **non vincola neppure i terzi**, i quali sono beneficiari soltanto indiretti del servizio di *assurance* svolto dal revisore legale a favore dell'imprenditore e rimangono estranei agli effetti giuridici del relativo giudizio, se non nella circoscritta ipotesi in cui essi possano asserire – e provare rigorosamente – di aver compiuto un investimento facendo specifico affida-

mento sulla rappresentazione veritiera del bilancio, confermata nella relazione di revisione legale positiva⁵⁰.

Volendo dunque tirare le somme dell'analisi condotta in merito all'efficacia dell'attività di *reasonable assurance* demandata al revisore legale, può senza dubbio concludersi che:

- a. il ruolo del revisore legale è quello di svolgere una **funzione informativa a favore dei terzi**, che assicuri l'affidabilità delle informazioni contenute nei bilanci e dirette al pubblico, sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria della società oggetto di revisione;
- b. il giudizio professionale del revisore, anche in ragione dello specifico statuto giuridico ad esso riconosciuto dalla legge, assume la **natura di prova legale dei fatti attestati**, che riguardano segnatamente la corretta rappresentazione contabile in conformità al "quadro normativo sull'informazione finanziaria applicabile";
- c. tale rappresentazione contabile oltre che prova legale costituisce **strumento di cognizione per gli organi sociali dell'impresa oggetto di revisione, ma non ne vincola o sostituisce l'operato** né, soprattutto, né limita l'autonoma determinazione e discrezionalità richiesta loro dalla legge per l'esercizio della loro carica e, di conseguenza, **non ne attenua la relativa responsabilità** giuridica nel caso in cui tale funzione sia adempiuta con colpa o negligenza;
- d. i **terzi** che sono utilizzatori del bilancio soggetto a revisione legale possono dirsi

48 Ancora Cass. n. 9193/2015 cit., afferma che "l'attività del revisore, consistente essenzialmente nel fornire ai soci ed ai terzi elementi di valutazione in ordine allo stato di salute della società ed alla correttezza della gestione, consente di escludere dal novero dei diretti destinatari gli amministratori, i quali, disponendo di tutti gli elementi necessari per la formazione della contabilità e la predisposizione dei bilanci, sono perfettamente in grado di rendersi conto di eventuali irregolarità, anche se ascrivibili alla precedente amministrazione".

49 Si ricordi che l'espressione di un giudizio privo di rilievi da parte del revisore nella propria relazione di revisione, determina, ai sensi dell'art. 2434-bis co. 2 c.c., una limitazione alla successiva impugnazione per illegittimità della delibera di bilancio, introducendo un *quorum* qualificato per la sua proposizione, soltanto per effetto dell'approvazione del bilancio di esercizio, dunque senza in alcun modo incidere sulle libere determinazioni dell'assemblea dei soci sul punto.

50 Emblematica è la fattispecie decisa in Trib. Milano 7.10.2021 cit., secondo cui "non sussiste il nesso causale tra il pregiudizio economico lamentato dall'investitore per la perdita di valore dell'investimento effettuato in azioni di un istituto di credito e l'inosservanza della società di revisione di quest'ultimo ai doveri che regolano l'attività di revisione - volti ad assicurare l'affidabilità delle informazioni dirette al pubblico contenute nei bilanci sottoposti al suo giudizio - quando è provato che l'investitore si è determinato all'investimento per conservare o ampliare il sostegno finanziario concesso dall'istituto di credito alle sue attività e, quindi, per motivi estranei alle irregolarità dei bilanci e alla negligenza del revisore nel rilevarle".



vincolati dai fatti attestati dal revisore, ma possono invocare la relativa responsabilità giuridica, soltanto nella misura in cui provino rigorosamente che il **danno economico subito per la perdita di valore dell'investimento effettuato sia causalmente collegato all'inosservanza da parte del revisore legale ai doveri che regolano l'attività di revisione e comporta errori significativi** nelle informazioni dirette al pubblico contenute nei bilanci sottoposti al giudizio di revisione;

- e. in caso di **errore significativo o illecito, colposo o doloso**, l'efficacia legale dell'accertamento contenuto dal giudizio di revisione può essere disattesa con **qualsunque documento** che compri la sussistenza della responsabilità del revisore, rilevante eventualmente anche agli effetti dell'art. 15 del DLgs. 39/2010, per accertarne l'imputabilità del relativo danno.

LA VALENZA DEL GIUDIZIO DI REVISIONE AI FINI TRIBUTARI

Una volta individuati i limiti strutturali, in senso economico-aziendale, della revisione contabile, ci potremmo chiedere se tale giudizio professionale è giuridicamente vincolante per l'Amministrazione finanziaria in sede di accertamento tributario.

Come già rilevato, l'assemblea dei soci, anche in presenza di un bilancio assistito da un giudizio positivo di revisione, è libera di approvare il bilancio sottopostole oppure no.

Così come non è vincolante per i soci della società revisionata, in via di prima approssimazione, si può affermare che il giudizio senza modifica sul bilancio nel suo complesso, non è in astratto vincolante – nel senso che non può limitare in tesi il potere di verifica⁵¹ – nemmeno per la stessa Amministrazione finanziaria.

Tuttavia, giova osservare che la giurisprudenza tributaria, di legittimità e di merito, è assolutamente unanime nell'affermare che, laddove sussista "certificazione" dei conti (nel linguaggio del DLgs. 39/2010, si direbbe oggi "revisione legale dei conti"), da parte dell'incaricato della revisione a ciò abilitato, non è consentito all'Ufficio genericamente contestare la carenza di documentazione, con onere della prova a carico del contribuente, ma è richiesta all'Amministrazione finanziaria, per validamente fondare il proprio accertamento, la prova di circostanze tali da rendere priva di valore la "certificazione" in questione, che deve essere adeguatamente considerata.

Sul punto si è già pronunciata la giurisprudenza tributaria di merito, e in particolare la Commissione tributaria provinciale di Milano⁵², ma il principio ripetutamente affermato è stato fatto proprio, e ulteriormente ampliato, dalla Suprema Corte di Cassazione, come orientamento consolidato. La suddetta giurisprudenza di legittimità⁵³ ha affermato che:

- *"ogni volta che la relazione di revisione venga messa a disposizione dell'ufficio tributario e del giudice tributario, le autorità devono tenerla in conto, non di presunzione iuris tantum della veridicità delle scritture, perché manca una norma legislativa che le attribuisca tale forza, ma di documento incorporante enunciati sui quali sia l'ufficio tributario sia il giudice tributario si devono pronunciare e che possono essere privati della loro forza dimostrativa dei fatti attestati solo mediante la prova contraria a carico dell'ufficio";*
- *"tale prova non può essere fornita attraverso la rilevazione di semplici indizi di non veridicità relativamente alle motivazioni addotte nella relazione di revisione, ma attraverso la produzione di documenti che siano idonei a dimostrare che nel giudizio di revisione*

51 Cfr. Cass. n. 10403/2002 cit.; Cass. 8.6.2007 n. 13491, in *Sistema Integrato Eutekne*.

52 Cfr. C.T. Prov. Milano 29.7.2005 n. 158 e C.T. Prov. Milano 25.10.2010 n. 299/23/10, in *Sistema Integrato Eutekne*.

53 Cfr. Cass. n. 5926/2009 cit.

il revisore è incorso in errore o ha realizzato un inadempimento";

- "tra i documenti che sono in grado di esprimere tale forza di confutazione della relazione di revisione possono annoverarsi, senza che esauriscano la categoria: a) quelli che dimostrino il carattere omisivo del comportamento del revisore, b) quelli che, pur tributariamente rilevanti, non siano stati oggetto di valutazione da parte del revisore, perché non se ne prevedeva l'inserimento nelle procedure di revisione; c) quelli che sono stati occultati, perché idonei a provare comportamenti dolosi; d) quelli che consentono di provare che le risultanze del controllo sono state travisate".

Ma vi è di più. La Suprema Corte di Cassazione⁵⁴ ha altresì affermato: "le illustrate caratteristiche, anche se non consentono di affermare che la relazione della società di revisione garantisce senz'altro la veridicità del bilancio, rendono forte e affidabile l'istituto della revisione, e particolarmente qualificate le sue attestazioni, che attingendo al regime giuridico delle prove decisive, **non possono essere disattese dall'Amministrazione finanziaria o dal giudice, se non sono contrastate da prove di uguale portata; tali prove, da parte dell'Ufficio, non possono dunque concretarsi in mere supposizioni o affermazioni, rimaste prive di riscontri o [...] da generiche contestazioni circa la non congruità dei costi esposti**".

Tale orientamento giurisprudenziale della Suprema Corte, ormai consolidato, è pienamente condiviso in dottrina⁵⁵.

Da ultimo, merita dare conto della recente modifica apportata dall'art. 1 comma 273 della L. 197/2022 all'art. 83 comma 1 del TUIR, in materia di **correzione degli errori contabili**, ove al quinto periodo viene stabilito che la semplificazione prevista dal precedente quarto periodo, sussistendo gli altri presupposti, "opera soltanto per i soggetti che sottopongono il proprio bilancio d'esercizio a revisione legale dei conti"⁵⁶.

In sostanza, si assiste al recepimento ai fini fiscali del trattamento contabile previsto dai principi contabili in materia. È così **riconosciuta la competenza fiscale e, quindi, la rilevanza dei componenti di reddito imputati al bilancio, nell'esercizio in cui viene operata la correzione**, senza che si renda, invece, necessaria la presentazione di apposita dichiarazione integrativa con riferimento al periodo d'imposta in cui è stato commesso l'errore⁵⁷.

Ci siano consentite alcune brevi osservazioni. Non è chiaro se la revisione legale dei conti a cui fa riferimento l'art. 83 del TUIR sia da intendere quale *attività* di revisione oppure quale *risultato (giudizio)* dell'attività di revisione⁵⁸. Qualora, con tale espressione il legislatore avesse voluto far riferimento al semplice assoggettamento del bilancio d'esercizio alla revisione legale, a prescindere dall'esito finale di

54 Cfr. Cass. 18.3.2009 n. 6532, in *Sistema Integrato Eutekne*.

55 In tal senso, cfr. Carmini S., Lupi R. "Accordi per la ripartizione dei costi tra inerenza e prezzi di trasferimento", *Dialoghi trib.*, 2011, p. 89; Bianchi F., Lupi R., Damiani M., Stevanato D., Varesano M. "Quale documentazione per i costi comuni in-fragruppo ovvero tra sede centrale e stabili organizzazioni?", *ivi*, 2009, p. 323 ss.; Falsitta G. "Manuale di diritto tributario, parte speciale", Padova, 2013 p. 302, nota 2.

56 Per maggior chiarezza si riporta il quarto e il quinto periodo dell'art. 83 del TUIR: "I criteri di imputazione temporale di cui al terzo periodo valgono ai fini fiscali anche in relazione alle poste contabilizzate a seguito del processo di correzione degli errori contabili. La disposizione di cui al quarto periodo non si applica ai componenti negativi di reddito per i quali è scaduto il termine per la presentazione della dichiarazione integrativa di cui all'articolo 2, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e, sussistendo gli altri presupposti, opera soltanto per i soggetti che sottopongono il proprio bilancio d'esercizio a revisione legale dei conti".

57 La relazione tecnica al DdL precisa che la L.197/2022 interviene sulla semplificazione "limitando l'ambito soggettivo a coloro che sottopongono il proprio bilancio d'esercizio a revisione legale dei conti. In particolare, con l'intervento in esame non sarà più necessario presentare una dichiarazione integrativa per attribuire valenza fiscale alla correzione degli errori qualora il bilancio sia stato sottoposto a revisione".

58 Siamo di fronte sicuramente ad un'espressione non chiara. Per confronto si vedano le ben più puntuali previsioni normative, sebbene in diversi contesti, di cui all'art. 2343-ter co. 2 lett. a) e all'art. 2434-bis c.c.



tale attività di verifica, la suddetta semplificazione risulterebbe ammessa anche nell'ipotesi in cui sul bilancio d'esercizio revisionato fosse espresso dall'incaricato della revisione legale dei conti, ai sensi dell'ISA Italia n. 705, un giudizio con modifica (giudizio con rilievi, giudizio negativo, dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio).

Tale tesi a nostro avviso non appare condivisibile. Si deve ritenere che il legislatore abbia al riguardo implicitamente richiesto una sorta di ragionevole e globale rassicurazione e cioè che il bilancio dell'esercizio in cui viene effettuata la correzione contabile sia un bilancio (nel suo complesso, diremmo noi) corretto.

Pertanto, prescindendo da un'interpretazione letterale del dato testuale, si deve ritenere che **a tale semplificazione fiscale**, per quanto rileva ai fini del nostro discorso, **possano accedere solo le società che presentano il bilancio d'esercizio corredato da un giudizio positivo senza rilievi** in conformità all'ISA Italia n. 700.

Una interpretazione meno restrittiva porterebbe a non escludere la possibilità per le società di ricorrere a tale semplificazione anche nell'ipotesi in cui il relativo bilancio d'esercizio risulti assistito da un giudizio con rilievi, che è tecnicamente sempre classificabile come un giudizio positivo sul bilancio nel suo complesso, pur con eccezione, ma – verrebbe da dire – a condizione che il rilievo non interessi il comportamento contabile tenuto dalla società in merito alla correzione dell'errore.

Infine, stando al dato letterale, fondati dubbi sorgono in merito all'applicazione di tale procedura semplificata nell'ipotesi in cui il bilancio d'esercizio fosse assoggettato a revisione contabile **volontaria**⁵⁹ (ossia non obbligatoria per legge).

CONCLUSIONI

Il giudizio di revisione contabile, nel suo significato economico-aziendale, intende rassicurare, con ragionevole sicurezza, i destinatari della relazione di revisione sulla attendibilità della rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, finanziaria e del risultato d'esercizio, quale essa appare dal bilancio redatto in conformità al quadro delle regole sull'informazione finanziaria applicabile.

L'attendibilità del bilancio è perseguita, *in primis*, dagli stessi amministratori del bilancio e viene successivamente rafforzata dal conforto offerto dal giudizio di revisione.

L'attendibilità rafforzata offerta da tale istituto sta a rammentarci l'assenza nel bilancio revisionato, come ipotesi altamente probabile, di errori significativi.

Il livello di *assurance* offerto dalla revisione legale è definito come *reasonable* (o se più piace nel linguaggio tradizionale, elevato) e – quale sorta di "giudizio-ombrello" – viene fornito con riferimento al bilancio nel suo complesso.

A ben vedere, il limite primigenio riferibile alla portata della revisione contabile è connesso al suo stesso obiettivo, riconducibile alla finalizzazione dell'espressione del giudizio esclusivamente sul bilancio nel suo complesso, con conseguente impossibilità per il revisore di esprimere giudizi parziali autonomi (ossia, forme separate di rassicurazioni parziali) su singoli aspetti o componenti di bilancio. Incidentalmente, si noti che questo aspetto non sembra essere sempre stato pienamente compreso dal legislatore civilistico. Basti pensare alla formulazione dell'art. 2343-ter comma 2 lett. a) c.c.

Altro limite strutturale dell'istituto deriva dalle modalità di impostazione e di svolgi-

59 Per Assirevi nel caso di revisione contabile del bilancio a titolo volontario, salvo specifiche pattuizioni contenute nella lettera di incarico, non è richiesta la verifica della regolare tenuta della contabilità e della corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili né l'espressione del giudizio, ai sensi dell'art. 14 co. 2 lett. e) del DLgs. 39/2010: conseguentemente i principi di revisione nazionali (SA Italia) 250B "Le verifiche della regolare tenuta della contabilità" e (SA Italia) 720B "Le responsabilità del soggetto incaricato della revisione legale relativamente alla relazione sulla gestione e ad alcune specifiche informazioni contenute nella relazione sul governo societario e gli assetti proprietari" non sono applicabili. Entrambi i principi sono, infatti, indirizzati al soggetto incaricato della revisione legale (Documento di ricerca 249/2022 cit.).

mento del lavoro di revisione, sostanzialmente rappresentato da procedure di verifica (di validità e di conformità) programmate su base necessariamente campionaria e guidate dalla stella polare del concetto di significatività dell'errore.

A ben vedere il primo limite della portata della revisione contabile attiene all'oggetto stesso dell'incarico (il bilancio); mentre il secondo attiene alla robustezza del livello di *assurance* che la revisione legale è in grado veicolare (*reasonable* e non in termini di certezza assoluta).

Ciò detto, la stessa giurisprudenza ha avuto modo di riconoscere che l'attività di revisione contabile è finalizzata a individuare esclusivamente i c.d. errori significativi, dando così prova dell'accoglimento in ambito giuridico di nozioni proprie della disciplina di provenienza: l'*auditing*.

Ma vi è di più. Il giudizio di revisione, per giurisprudenza consolidata, assume la natura di prova legale dei fatti attestati, che riguardano segnatamente la corretta rappresentazione contabile, tramite il bilancio,

della realtà aziendale, "catturata" in conformità al quadro normativo sull'informazione finanziaria applicabile.

Infine, il giudizio di revisione così come non è vincolante per i soci della società revisionata, data la sua rilevanza esclusivamente civilistica, non risulta parimenti vincolante – nel senso che non può limitare, in tesi, il potere di verifica – nemmeno per l'Amministrazione finanziaria⁶⁰.

A questo riguardo, va ricordato ancora una volta che la giurisprudenza tributaria ha comunque avuto modo di affermare che, in linea di principio, gli enunciati presenti nella relazione di revisione possono essere privati della loro forza dimostrativa dei fatti attestati solo mediante la prova contraria a carico della stessa Amministrazione finanziaria.

Tale prova non può essere offerta mediante la rilevazione di semplici indizi di non veridicità delle motivazioni addotte nella relazione di revisione, ma attraverso la allegazione di documenti che siano idonei a dimostrare l'erroneità del giudizio di revisione o lo svolgimento negligente dell'incarico di revisione.

60 La stessa Amministrazione finanziaria, con riferimento al principio di derivazione rafforzata originariamente introdotto per gli IFRS *adopter* ebbe ad affermare: "Nel caso in cui emerga che la rappresentazione contabile dei fatti di gestione adottata in bilancio sia non conforme a quella prevista dai principi contabili internazionali, l'amministrazione finanziaria determina l'imponibile applicando i corretti criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione previsti dai principi contabili stessi". Così, circ. Agenzia Entrate 7/2011, p. 79. L'Amministrazione finanziaria ha ritenuto che la rilevanza anche fiscale dei criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione adottati nei bilanci IFRS *compliant* presupponga la loro corretta applicazione, peraltro, ad avviso della stessa oggetto di possibile sindacato fiscale. Si noti bene che la verifica in questione da parte dell'Amministrazione finanziaria opererebbe comunque sempre sul piano degli IAS/IFRS.